



Decreto Dirigenziale n. 51 del 18/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE 1069/2009 - REVOCA DEI NUMERI DI RICONOSCIMENTO CE APPROVAL NUMBER ABP1045COMP2 E ABP1045COMP3 ATTRIBUITI ALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN DITTA " BIOCOMPOST IRPINO SRL" SITO IN BISACCIA (AV), SU PROPOSTA DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL DI AVELLINO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con D.D. SAN/STAP/AV n. 47 del 24/09/2008 è stato riconosciuto idoneo, ai sensi dell'art.15 del Regolamento CE 1774/2002, lo stabilimento in ditta **"BIOCOMPOST IRPINO Srl"** - P.IVA 02160850646 - sito in Bisaccia (AV) alla C/da Piano dei Monaci, come Impianto di Compostaggio per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale di **Categoria 2 e 3** da destinare alla produzione di concimi organici e/o ammendanti, utilizzati come tali o come basi per concimi organici più complessi, con numero di riconoscimento CE **1045COMP**;
- che con D.D. SAN/STAP/AV n. 39 del 26/10/2010, integrativo del provvedimento di riconoscimento suddetto, si è provveduto alla transcodifica del numero di riconoscimento CE assegnato allo stabilimento in questione da 1045COMP con i numeri Approval Number CE **ABP1045COMP2** e **ABP1045COMP3**, ai sensi del documento SANCO/7050/2010 del 02/03/2010 per meglio identificare le attività riconosciute e svolte negli stabilimenti;

TENUTO CONTO

- che dal 4 marzo 2011, in sostituzione del Regolamento CE 1774/2002 sono entrati in vigore il Regolamento CE n. 1069/2009 ed il suo applicativo Regolamento UE n.142/2011, per la disciplina del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- che tutti gli stabilimenti riconosciuti, ai sensi Reg. CE 1774/02 mantengono il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, art.55 ;
- che tra gli stabilimenti già autorizzati, ai sensi del Regolamento CE 1774/02, rientra lo stabilimento in parola;

DATO ATTO

- che con D.D. SAN/STAP/AV n. 91 del 06/02/2014, su richiesta del legale rappresentante per mancanza di prodotto da trattare, dal 29/10/2013 sono stati sospesi temporaneamente e per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), i numeri di riconoscimento CE Approval Number **ABP1045COMP2** e **ABP1045COMP3** attribuiti al suddetto impianto e l'attività ad essi collegata ;
- che con il citato atto di sospensione la ditta de quo veniva espressamente avvertita di riprendere la produzione entro e non oltre il termine 12 (dodici) mesi, pena la revoca dell'attività, ai sensi della DGRC n.377/2012 ;

PRESO ATTO

- della nota n. 298 del 28/01/2015, con la quale il Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino " Area A" ha proposto la revoca d'Ufficio del riconoscimento per il suddetto impianto di Compostaggio con Approval Number **ABP1045COMP2** e **ABP1045COMP3**, per la mancata ripresa dell'attività lavorativa nei termini consentiti dalla DGRC n.377/2012 ;

RITENUTO

- che, ai sensi della D.G.R.C. n. 377/12, Capitolo II, lettera N, occorre revocare i numeri di riconoscimento CE Approval Number **ABP1045COMP2** e **ABP1045COMP3** e l'attività ad essi collegata , così come proposto dal Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino " Area A";

VISTI

- l'art. 114 del D. Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 ;
- il Regolamento CE 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2002;
- i Regolamenti CE 852-853-854-882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 luglio 2004 e successive modifiche;
- la DGRC n. 377 del 31/07/2012 ;
- la DGRC n.612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della GRC" pubblicato sul BURC n.77 del 16/11/2011;
- il Regolamento del 15 dicembre 2011 n.12 e successive modificazioni;
- la DGRC n. 427 del 27 settembre 2013 e n. 488 del 31 ottobre 2013 conferimento di incarichi Dirigenziali ;
- il DPGR n. 279 del 13/11/2013 di conferimento incarico al Dirigente dell'UOD 02 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria ;
- la nota di prot. n. 0126952 del 21/02/2014 del Dipartimento 54 - Direzione Generale n.10;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall' UOD - Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Funzionario, responsabile della relativa posizione organizzativa,

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di revocare i numeri di riconoscimento CE Approval Number **ABP1045COMP2 e ABP1045COMP3** attribuiti all'impianto di Compostaggio in ditta "**BIOCOMPOST IRPINO Srl**", P.IVA 02160850646 - sito in Bisaccia (AV) alla C/da Piano dei Monaci e l'attività ad essi collegata di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di **Categoria 2 e 3** da destinare alla produzione di concimi organici e/o ammendanti, prevista dal Regolamento CE 1069/2009, su proposta del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino "Area A" per la mancata ripresa dell'attività lavorativa nei termini consentiti dalla DGRC n.377/2012 ,Capitolo II lettera N ;
- di evidenziare che avverso il provvedimento di revoca adottato è ammesso ricorso al TAR e agli Organi Amministrativi competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino "Area A" per la notifica alla Società interessata; alla Regione Campania - UOD Prevenzione Sanità Pubblica Veterinaria, per la cancellazione del citato Impianto dalla lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti (SINTESIS) nella quale era iscritto con i numeri di riconoscimento CE Approval Number **ABP1045COMP2 e ABP1045COMP3**, alla Segreteria di Giunta Regionale e al BURC per la pubblicazione.

Il DIRIGENTE UOD
Dott. Paolo Sarnelli